

Marcaggio tramite microchip delle Tartarughe terrestri del genere Testudo

L'applicazione del trasponder (o microchip) è diventata ultimamente un'esigenza/necessità di chi alleva e/o detiene tartarughe del genere *Testudo* (*Testudo hermanni*, *Testudo graeca*, *Testudo marginata*, *Testudo kleinmanni*). Poiché queste quattro specie di tartarughe ricadono nell'Allegato A del reg.(CE) 338/97, vige la Circolare interministeriale protocollo PNM 25893 del 14/12/2011 a cura dell'Autorità di Gestione CITES del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Servizio CITES del Corpo Forestale dello Stato in collaborazione con la Commissione Scientifica per l'attuazione della CITES, in merito all'obbligo di marcaggio di esemplari vivi del genere *Testudo spp* detenuti in cattività.

Secondo la Circolare è fatto OBBLIGO di MARCARE i soggetti appartenenti alle quattro suddette specie, tramite APPLICAZIONE di un TRASPONDER PERMANENTE ENTRO il PRIMO ANNO di vita (entro 1 anno dalla denuncia di nascita in cattività).

Chiunque abbia in possesso una tartaruga (*Testudo hermanni*, *Testudo graeca*, *Testudo marginata*, *Testudo kleinmanni*) deve quindi provvedere alla marcatura di tale animale. Dal 01/01/2012 le denunce di nascita saranno acquisite SOLO DOPO la comunicazione al Corpo Forestale dello Stato, Ufficio CITES, degli estremi di marcatura con microchip, inserito entro il primo anno di vita. In caso contrario tali tartarughe verranno considerate "illegittime", con le conseguenze legali (PENALI) annesse e connesse. Sempre entro il 31/12/2012 TUTTE le tartarughe del genere *Testudo*, di QUALSIASI ETA', dovranno essere munite di microchip, pena sanzioni. Sussiste un procedimento PENALE, infatti, (oltre che sanzionatorio) per chi DETIENE, SENZA PRESCRITTA DOCUMENTAZIONE, soggetti del genere *Testudo* appartenenti all'Allegato A del reg.(CE) 338/97 (art. 1.1.F. L n.150/92).

Dal 01/01/2012 il rilascio di NUOVI CERTIFICATI da parte del CFS è SUBORDINATO alla marcatura dei soggetti.

L'art 5.5. della Legge n. 150/92 ha fatto OBBLIGO di MARCATURA, conformemente a standard internazionali, degli esemplari in Allegato A del reg.(CE) 338/97: l'animale deve essere marcato conformemente all'art. 66 reg.(CE) n. 865/06. Per il marcaggio è necessario l'utilizzo di un circuito non

modificabile, numerato individualmente e conforme alle norme ISO 11784: 1996 e 11785: 1996.

L'APPLICAZIONE del MICROCHIP è una procedura RAPIDA e DEFINITIVA. La tecnologia ci ha dotato, ultimamente, di radiosegnalatori a microcircuito non modificabile della lunghezza di 7 mm e del diametro di 1.25 mm, che possono essere applicati anche a tartarughe con meno di un anno di età, anche della lunghezza di 5-6 centimetri!

Il marcaggio con tali nano-trasponder ha riscosso i pareri favorevoli della FNOVI (5/10/2011), del CSC (11/10/2011) e del Ministero della Salute (13/12/2011).

L'applicazione del trasponder viene effettuata in AMBULATORIO con o senza analgesia locale su animale sveglio tramite inserzione del microchip a livello sottocutaneo/intramuscolare nell'arto posteriore sinistro (ma non c'è ancora standardizzazione a tal riguardo, come invece avviene negli altri animali domestici, in quanto alcuni colleghi lo inseriscono nel muscolo pettorale sinistro ed altri nella regione glutea sinistra), eventualmente con l'applicazione di un punto con materiale da sutura riassorbibile, o colla chirurgica, sul foro d'ingresso del microchip. La tartaruga si riprende immediatamente dalla manovra, che tollera ottimamente, e può tornare immediatamente alla sua vita quotidiana, senza la necessità di una cura antibiotica, a patto che l'inserzione venga effettuata in sterilità. Il microchip andrebbe inserito DOPO 3 settimane dal risveglio dal letargo ed almeno 3 settimane PRIMA dall'inizio del letargo, poiché in queste due finestre temporali gli animali sono maggiormente immunodepressi.

Una volta inserito il microchip al proprietario viene rilasciato un documento dove si attesta l'effettiva inserzione del trasponder, con riportati i dati relativi all'animale, al proprietario, il numero identificativo dell'animale stesso ed il sito d'inoculo del trasponder, con **timbro e firma del veterinario** che ha inserito il microchip e del richiedente la prestazione veterinaria. Essendo l'inserzione del microchip un ATTO MEDICO con VALIDITA' LEGALE può essere fatta **SOLO** da un **VETERINARIO PROFESSIONISTA REGOLARMENTE ISCRITTO ALL'ORDINE DEI MEDICI VETERINARI**. Qualsiasi certificato di inserzione del microchip che non rechi timbro e firma del veterinario non ha alcun valore ed è impugnabile legalmente. Una copia di tale documento viene conservata dal veterinario ed una copia viene consegnata al proprietario.

L'inserzione del TRASPONDER identificativo rappresenta la via più RAPIDA, SICURA, ECONOMICA e DEFINITIVA per il MARCAGGIO delle tartarughe. Il microchip viene INSERITO UNA SOLA VOLTA nella vita del paziente, ma i suoi "vantaggi" permangono per tutta la vita del rettile.